

4.e Nuovo sistema autorizzativo ed eventuali deroghe (moz. 57/2023) e definizione di diarchia (moz. 56/2023)

La Commissione istruttoria "Sistema autorizzativo" ha operato secondo il mandato delle mozioni 56/2023 e 57/2023, tenendo conto anche dei contenuti riportati su tali tematiche da precedenti Commissioni (Commissione istruttoria "Regolamento", Commissione istruttoria "Formazione capi") e da precedenti documenti (sia mozioni e raccomandazioni sui temi delle autorizzazioni e della diarchia, sia la relazione della Commissione CG-10).

Gli ambiti di approfondimento hanno riguardato, in sintesi:

- definizione di diarchia (moz. 26/2022);
- deroghe autorizzative in assenza di diarchia e Assistente ecclesiastico (racc. 2/2020, moz. 25/2021 e racc. 21/2022);
- deroghe autorizzative in assenza di formazione (moz. 24/2021, racc. 2/2020 e racc. 21/2022).

Per quanto riguarda il primo argomento, si è operato dando una maggiore rilevanza statutaria (nell'ambito del Capo I – Principi fondamentali) ad un tema così fondamentale e distintivo della nostra Associazione. La definizione ipotizzata richiama anche alcune espressioni presenti nel Patto associativo e puntualizza la presenza di diarchia, sia per gli incarichi educativi sia per quelli di governo.

Per quel che riguarda invece il sistema autorizzativo, si è tenuto conto dei puntuali criteri operativi richiamati nelle menzionate mozioni e raccomandazioni, con l'obiettivo complessivo di "superare il sistema delle deroghe". Si è riflettuto sul fatto che, se la finalità rimane quella di avere capi con nomina alla guida dell'unità, è fisiologico che, in un lasso di tempo contenuto e coerente con il ciclo di formazione dei capi giovani, possano esserci staff composti per esperienza, genere e livello di formazione che garantiscano la qualità della proposta educativa.

Con ciò si è voluto anche rafforzare l'idea che (cfr. art. 81 Regolamento) il socio adulto sviluppa competenze e abilità pedagogiche basilari per acquisire competenze metodologiche principalmente attraverso il servizio in unità (dunque nello staff di unità), nella vita di Comunità capi e negli incontri di Zona. Elementi cardine di questa impostazione sono dunque:

- lo staff: come gruppo di soci adulti con differenti esperienze e caratteristiche (equilibrio uomo/donna, capi giovani/esperti) che condivide l'esperienza educativa e garantisce la qualità della proposta scout;
- l'aggiornamento formativo (impostato sulla base dei diversi moduli della formazione continua) è la chiave di volta dell'approccio: capi formati e in formazione che si aggiornano costantemente, ad evidenza del fatto che l'Associazione offre proposta educative di qualità, proponendo ai soci adulti percorsi formativi strutturati e modulari;
- la presenza di Comunità capi solide che supportino il lavoro educativo dei capi; in tale ottica i Capi Gruppo sono quadri associativi (anche con compiti di tipo formativo) e per essi – dunque per le autorizzazioni all'apertura dei Gruppi – la deroga deve rappresentare effettivamente un'eccezione. Viene altresì richiamata la necessità di formazione o aggiornamento degli stessi (campo per Capi Gruppo o modulo formativo simile);
- il ruolo di discernimento e gestione del Comitato di Zona (in cooperazione con il Consiglio di Zona) e di supporto alla Comunità capi.

Per le autorizzazioni dei Gruppi, inoltre, sono stati identificati i criteri autorizzativi in caso di assenza di Assistente ecclesiastico, valorizzando la presenza dell'Animatore spirituale ed il ruolo attivo del Comitato e dell'Assistente ecclesiastico di Zona e della Comunità capi.

Il nuovo sistema autorizzativo proposto assorbe pertanto tutte le tipologie di situazioni non "in regola": carenza di formazione, carenza di diarchia, carenza di Assistente ecclesiastico, ecc. spostando il focus dalle casistiche di livello formativo a criteri di analisi della situazione del Gruppo o delle unità, maggiormente oggettivi, e mettendo in capo ai Comitati di Zona elementi di flessibilità e valutazione.

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	COMMENTI
	Art. 11 bis – La diarchia 1. La diarchia è intuizione e scelta fondante dell'Associazione, che mantiene viva la storia dell'ASCI e dell'AGI e rappresenta la testimonianza educativa e pedagogica di una relazione adulta e paritaria tra uomo e donna. 2. Gli incarichi educativi e di governo sono affidati in modo congiunto a una donna e a un uomo, salvo diversa espressa previsione del presente Statuto. 3. In ogni caso, va garantito l'equilibrio numerico dei due sessi all'interno degli organi collegiali.	<i>Articolo di nuovo inserimento che riprende in parte l'attuale art. 19</i>
Art. 19 – Diarchia ed equilibrio numerico dei sessi negli organi collegiali 1. Ogni incarico, elettivo o di nomina, è affidato congiuntamente a una donna e a un uomo, salvo diversa espressa previsione del presente Statuto. 2. In ogni caso, va garantito l'equilibrio numerico dei due sessi all'interno degli organi collegiali.	Abrogato	<i>Articolo in parte assorbito nell'11bis</i>
Art. 27 – Unità 1. Le unità scout sono costituite dai soci giovani, dai loro capi, dagli assistenti ecclesiastici e si distinguono in: a. cerchio di coccinelle e branco di lupetti; b. reparto di guide e reparto di esploratori; c. comunità di scolte e comunità di rover. 2. Le unità possono essere monosessuali o miste	Art. 27 – Unità 1. Le unità scout sono costituite dai soci giovani, dai loro capi, dagli assistenti ecclesiastici e si distinguono in: a. cerchio di coccinelle e branco di lupetti; b. reparto di guide e reparto di esploratori; c. comunità di scolte e comunità di rover. 2. Le unità possono essere monosessuali o miste. In caso di unità monosessuale, la responsabilità educativa può essere affidata ad un solo capo dello stesso sesso dell'unità.	<i>c.2 – modifica necessaria per coordinamento con il nuovo 11bis, al fine di permettere nel Regolamento di indicare le autorizzazioni in deroga relative alle unità monosessuali</i>

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	COMMENTI
Art. 6 – Autorizzazione dei	Art. 6 – Autorizzazione dei	

Gruppi 1. Il Comitato di Zona autorizza il censimento dei Gruppi, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, in presenza di una capo e un Capo Gruppo, che abbiano conseguito la nomina a capo dell'Associazione, e di un Assistente ecclesiastico di Gruppo. 2. Qualora la Capo Gruppo e/o il Capo Gruppo non si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, il Comitato di Zona può autorizzare il censimento di un Gruppo, sentito il Consiglio di Zona competente, nel caso in cui almeno uno dei due Capi Gruppo abbia già frequentato il Campo di formazione associativa (CFA), e l'altro, di sesso diverso, abbia frequentato il Campo di formazione metodologica (CFM). Tale autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata solo se subordinata alla condivisione tra Comitato di Zona e Comunità capi di un progetto triennale, verificabile annualmente, che porti al superamento di questa situazione di deroga entro tale termine. 3. Il Comitato di Zona autorizza il censimento dei Gruppi monosessuali, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, in presenza di una/un Capo Gruppo dello stesso sesso del Gruppo, che abbia conseguito la nomina a capo dell'Associazione, e di un Assistente ecclesiastico di Gruppo. Qualora la/il Capo Gruppo non si trovi in tali	Gruppi 1. Il Comitato di Zona autorizza il censimento dei Gruppi, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, in presenza di una Capo e un Capo Gruppo, che abbiano conseguito la nomina a capo dell'Associazione e almeno uno dei due abbia partecipato o si impegni a partecipare al Campo Capi Gruppo o ad Evento modulare specifico per Capi Gruppo entro l'anno scout, e di un Assistente ecclesiastico di Gruppo. 2. Qualora la Capo Gruppo e/o il Capo Gruppo non si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, il Comitato di Zona può autorizzare il censimento di un Gruppo, sentito il Consiglio di Zona competente, nel caso in cui almeno uno dei due Capi Gruppo abbia già frequentato il Campo di formazione associativa (CFA) e l'altro, di sesso diverso, abbia frequentato il Campo di formazione metodologica (CFM) e entrambi abbiano partecipato o si impegnino a partecipare al Campo Capi Gruppo o ad Evento modulare specifico per Capi Gruppo entro l'anno scout. 3. L'autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata per un massimo di tre anni, durante i quali il Consiglio di Zona si impegna a sostenere la formazione al ruolo dei Capi Gruppo. Il Comitato di Zona, nel valutare l'eventuale revoca dell'autorizzazione, dovrà verificare l'effettiva partecipazione ai moduli formativi e la progressione del percorso formativo dei Capi Gruppo come esplicitato nel progetto delineato in fase di autorizzazione. 3.—4. Il Comitato di Zona autorizza il censimento dei Gruppi monosessuali, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, in presenza di un/una Capo gruppo che abbia conseguito la nomina a capo dell'Associazione e abbia partecipato o si impegni a partecipare al Campo Capi	<i>c.1 - Viene richiesto un impegno alla partecipazione ad un campo per Capi Gruppo o evento modulare similare.</i> <i>c.3 - vengono delineati i criteri di deroga, che rimane revocabile, e la durata complessiva della stessa (3 anni).</i> <i>c.4 - modifica per allineamento ai criteri del c.1.</i>
--	---	---

condizioni, l'autorizzazione può essere rilasciata se la/il Capo Gruppo ha frequentato il Campo di formazione associativa (CFA). Tale autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata con le medesime modalità indicate dal comma 2. 4. Il Comitato di Zona di pertinenza può altresì autorizzare, per particolari esigenze associative, il censimento di unità isolate al di fuori di un Gruppo, sotto la conduzione di capi con nomina, a condizione che questi ultimi siano opportunamente inseriti in	Gruppo o ad Evento modulare specifico per Capi Gruppo entro l'anno scout, e di un Assistente ecclesiastico di Gruppo. Qualora la/il Capo Gruppo non si trovi in tali condizioni, l'autorizzazione può essere rilasciata se la/il Capo Gruppo ha frequentato il Campo di formazione associativa (CFA) e abbia partecipato o si impegni a partecipare al Campo Capi Gruppo o ad Evento modulare specifico per Capi Gruppo entro l'anno scout. Tale autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata con le medesime modalità indicate dal comma 3 2. 5. Il Comitato di Zona può autorizzare il censimento di un Gruppo privo di un Assistente ecclesiastico di Gruppo, dopo che l'Assistente ecclesiastico di Zona, in accordo con il Comitato di Zona, abbia esperito la necessaria istruttoria e abbia constatato l'impossibilità di ovviare a tale carenza. Tale autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata solo se sussistono le seguenti condizioni: • il Comitato si impegna a seguire con particolare attenzione la vita della Comunità Capi • sia presente in gruppo la figura dell'Animatore spirituale • la Comunità Capi si impegni a ricercare la disponibilità di un Assistente ecclesiastico per superare la situazione di difficoltà. 4- 6. Il Comitato di Zona di pertinenza può altresì autorizzare, per particolari esigenze associative, il censimento di unità isolate al di fuori di un Gruppo, sotto la conduzione di capi con nomina, a condizione che questi ultimi siano opportunamente inseriti in una Comunità capi della Zona di pertinenza. Tale autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata subordinatamente alla	<i>c.5 - viene introdotta la norma per l'autorizzazione di Gruppi senza AE.</i>
---	---	--

una Comunità capi della Zona di pertinenza. Tale autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata subordinatamente alla presentazione di un progetto triennale di sviluppo specifico, concordato e verificato annualmente con il Comitato di Zona, finalizzato alla costituzione di un nuovo Gruppo o all'inserimento delle unità isolate nell'ambito di un Gruppo esistente nel territorio di competenza della Zona, entro tale termine.	presentazione di un progetto triennale di sviluppo specifico, concordato e verificato annualmente con il Comitato di Zona, finalizzato alla costituzione di un nuovo Gruppo o all'inserimento delle unità isolate nell'ambito di un Gruppo esistente nel territorio di competenza della Zona, entro tale termine.	
Art. 7 – Autorizzazione delle unità 1. La Comunità capi può affidare la conduzione di un'unità a capi con nomina, secondo le indicazioni all'art. 9 dello Statuto o, in alternativa, limitatamente ai seguenti casi, a: a. capi in formazione che abbiano frequentato, da non più di tre anni scout, il relativo Campo di formazione metodologica (CFM) per la Branca in cui prestano servizio; b. capi in formazione che, pur avendo frequentato il CFM di diversa Branca, partecipino al Campo di aggiornamento metodologico (CAM) o al CFM della Branca corrispondente entro il 15 gennaio dell'anno scout in corso, senza alcun ampliamento del sopraindicato periodo di tre anni scout; c. capi in formazione che abbiano frequentato, da non più di due anni scout, il Campo di formazione associativa (CFA). 2. La Comunità capi, nell'affidare i mandati di cui al comma 1, lettere a, b, c, terrà conto della valutazione degli eventi formativi e, annualmente, della partecipazione ad occasioni di formazione permanente proposte dai vari livelli territoriali ed occasioni formative esterne in ambito educativo. 3. Il Comitato di Zona di	Art. 7 – Autorizzazione delle unità 1. La Comunità capi può affidare la conduzione di un'unità ad uno staff formato da almeno una capo e un capo con nomina nelle unità miste, o un/una capo con nomina dello stesso sesso dell'unità nelle unità monosessuali. In quest'ultimo caso nello staff deve esserci almeno un componente dell'altro sesso rispetto a quello dell'unità. I capi con nomina dovranno impegnarsi a partecipare ad almeno tre moduli della formazione continua nel corso dell'anno scout. 2. In alternativa, il Comitato di Zona, sentito anche il Consiglio di Zona, può autorizzare l'apertura di unità i cui staff presentino le seguenti caratteristiche: a. almeno uno dei capi in formazione abbia frequentato il Campo di formazione metodologica per la Branca in cui presta servizio; b. i membri dello staff si impegnino a partecipare ad almeno tre moduli della formazione continua, nel corso dell'anno scout di validità dell'autorizzazione, e/o ai campi di formazione previsti per il momento formativo in cui si trovano; c. nel caso di unità miste: tendere all'equilibrio di presenza di uomini e donne;	Articolo riscritto completamente <i>c1 - Viene data descrizione della composizione e caratteristiche dello staff nella situazione "standard". Viene altresì richiamata la necessità che anche i capi con nomina proseguano l'aggiornamento formativo.</i> <i>c.2 – Vengono identificate le caratteristiche che il Comitato di Zona deve valutare ai fini dell'autorizzazione e dell'eventuale revoca della stessa (tra cui l'effettiva partecipazione ai moduli formativi e la partecipazione ai momenti formativi previsti), nonché la durata massima della situazione di deroga.</i>

pertinenza può autorizzare le unità, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, in presenza delle condizioni previste dal comma 1 o, in alternativa, limitatamente ai seguenti casi, per un solo anno scout, a: a. capi in formazione che abbiano terminato il tirocinio, prestino servizio per il secondo anno consecutivo nella stessa Branca e siano impegnati a partecipare al CFM di quella Branca entro l'anno scout; b. capi in formazione che abbiano frequentato da tre anni scout il CFM e non abbiano ancora potuto partecipare al CFA; c. capi in formazione che abbiano frequentato da due anni il CFA, con il processo di valutazione della nomina a capo in corso, sul quale abbiano ricevuto parere favorevole dal Comitato regionale di pertinenza. 4. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 3, lettere a e b, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte della Comunità capi richiedente, di un progetto concordato con il Comitato di Zona di pertinenza, volto al superamento, durante l'anno scout corrente, della situazione di deroga. 5. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 3 e ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6, il Comitato di Zona si impegna a supportare la vita della Comunità capi con particolare attenzione. Inoltre, previo confronto con la Comunità capi, potrà negare l'autorizzazione alla conduzione di unità da parte di capi che non abbiano partecipato ad occasioni ed attività formative proposte dall'Associazione. 6. Il Comitato di Zona può autorizzare la conduzione di unità monosessuali da parte di un capo dello stesso sesso dei componenti dell'unità, con le modalità previste dai commi 3, 4 e 5.	d. nel caso di unità monosessuali: la presenza di almeno un capo dello stesso sesso di quello dell'unità. L'autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata per un massimo di tre anni, durante i quali la Comunità capi si impegna a sostenere lo staff dell'unità, favorendo la partecipazione dei capi a moduli della formazione continua o ai campi di formazione previsti per il relativo momento formativo. Il Comitato di zona, nel valutare le unità di cui al comma 1, dovrà evidenziare alle Comunità Capi la mancata partecipazione ai moduli formativi annuali da parte dei Capi Unità; nell'autorizzare le unità di cui al comma 2 e nel valutare la necessità della revoca dovrà verificare l'effettiva partecipazione ai moduli formativi nonché la partecipazione ai campi di formazione previsti per il momento formativo in cui si trovano i singoli componenti dello staff, come esplicitato nel progetto delineato in fase di autorizzazione. 3. La Comunità capi, nell'affidare i mandati di cui al comma 1 e comma 2, lettere a e b, terrà conto della valutazione degli eventi formativi e, annualmente, della partecipazione ad occasioni di formazione proposte dai vari livelli territoriali ed occasioni formative esterne in ambito educativo. 4. Sarà cura del Consiglio di Zona supportare le Comunità Capi nell'analisi della situazione preliminare degli staff entro il mese di giugno dell'anno scout in corso, anche al fine della programmazione dell'offerta formativa della Zona.	<i>c.4 – Viene enfatizzato il ruolo proattivo del Consiglio di Zona</i>
---	---	--

Art. 31 – Unità 1. In attuazione dell'art. 26, comma 2 dello Statuto, la formazione di una o più unità di ciascuna delle Branche e la relativa composizione (monosessuale o mista) è compito esclusivo della Comunità capi. 2. Ogni nuova unità nasce per iniziativa di una Comunità capi e deve essere autorizzata dal Comitato di Zona competente, secondo un progetto condiviso. 3. Per le unità miste è richiesta la presenza di una Comunità capi mista e un equilibrio di responsabilità tra donne e uomini. 4. Oltre a quanto previsto nello Statuto e in altre parti del presente Regolamento, è condizione per l'esistenza di un'unità un numero di soci giovani minimo e massimo, corrispondente a quello previsto dal metodo di Brancha.	Art. 31 – Unità 1. In attuazione dell'art. 26, comma 2 dello Statuto, la formazione di una o più unità di ciascuna delle Branche e la relativa composizione (monosessuale o mista) è compito esclusivo della Comunità capi. 2. Ogni nuova unità nasce per iniziativa di una Comunità capi e deve essere autorizzata dal Comitato di Zona competente, secondo un progetto condiviso. 3. Le unità sono composte dai soci giovani affidati agli staff, composti da soci adulti, che svolgono il loro incarico di servizio nella stessa branca. La Comunità capi affida l'incarico di capo unità: - nelle unità miste, a due capi di sesso diverso; - nelle unità monosessuali, ad un capo dello stesso sesso dell'unità; seguendole indicazioni dell'articolo 7 del presente Regolamento. 4. Oltre a quanto previsto nello Statuto e in altre parti del presente Regolamento, è condizione per l'esistenza di un'unità un numero di soci giovani minimo e massimo, corrispondente a quello previsto dal metodo di Brancha.	c.3 – viene introdotto in modo più chiaro il concetto di diarchia nelle unità miste e la presenza di un capo unità dello stesso sesso per le unità monosessuali
---	--	--

Commissione istruttoria "Sistema autorizzativo"

Matilde Pugliaro (coordinatrice), Francesco Santini (coordinatore), Francesco Capparelli, Francesco Chiulli, Chiara Costantini, Eliana Grasso, Elisa Visconti